

(N. 1481-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1951

Approvazione del Protocollo addizionale all'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 12 maggio 1949 tra l'Italia e l'Austria veniva stipulato un accordo per facilitare lo scambio di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo Vorarlberg. L'articolo 4 di questo Accordo stabiliva che il prezzo delle merci e dei prodotti scambiati avvenisse attraverso un conto in lire, infruttifero di interesse e senza spese, aperto al nome della Banca Nazionale Austriaca presso la Banca d'Italia di Trento, quale rappresentante dell'Ufficio italiano dei Cambi. Nello stesso articolo si prevedeva inoltre che « qualora tra l'Italia e l'Austria si pervenisse ad un accordo generale sui pagamenti, le disposizioni di cui all'articolo 4 potranno essere modificate di comune accordo ». Concluso a Vienna e firmato il 22 giugno 1950 l'Accordo di pagamento che stabilisce tra i due Paesi un sistema di *clearing* espresso in dollari, si rendeva necessario estendere tale sistema ai rapporti economici fra i territori contemplati nell'Accordo preferenziale del 12 maggio 1949.

Per i motivi sopraindicati il 10 maggio 1950 a Riva sul Garda veniva parafato il protocollo addizionale, firmato poi a Roma il 4 agosto 1950, che sostituisce al vecchio conto in lire un nuovo conto in dollari. L'articolo 1 di questo protocollo addizionale precisa gli scopi del nuovo Accordo.

Il conto rimane aperto presso la Banca d'Italia di Trento ed è indipendente dal conto

generale del *clearing* italo-austriaco, conservando un carattere staccato e più agile nei riflessi dei pagamenti fra i due territori; elimina inoltre l'inconveniente che le lire messe a disposizione degli importatori del Tirolo Vorarlberg siano contrattate nel territorio austriaco senza disciplina di cambio. Queste operazioni assumeranno maggiore stabilità e sicurezza quando le rispettive monete, e in modo particolare lo scellino austriaco, avranno acquistata una certa stabilità nei confronti del dollaro.

All'articolo 2 di questo protocollo addizionale è prevista una apertura di credito reciproca tra le parti — un *plafond* — di 150 mila dollari, cioè pressapoco di circa 100 milioni di lire italiane. Questa disponibilità di fondi torna utile a codesti scambi di merci, specie per la regione Trentino-Alto Adige, perchè le esportazioni hanno in genere carattere stagionale, perciò hanno bisogno della disponibilità di denaro nell'epoca precisa in cui le esportazioni avvengono.

Sostanzialmente, quindi, questo protocollo addizionale facilita i rapporti tra il Trentino-Alto Adige e i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg e, per i motivi brevemente esposti, la Commissione vi propone, onorevoli colleghi, l'approvazione del presente disegno di legge.

GALLETTO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo addizionale all'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 4 agosto 1950, conformemente a quanto stabilito dall'articolo V del Protocollo.